



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 98/16/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ LA 9 S.P.A.
(FORNITORE DEL SERVIZIO MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE
IN TECNICA DIGITALE “LA 8”) PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 36 BIS, COMMA 1, LETT. G)
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 31 maggio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione tv e minori*”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la delibera n. 23/07/CSP, del 22 febbraio 2007, recante “*Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” ed, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

L’Associazione Italiana Radio Telecinespettatori (AIART) - sede provinciale di Torino, con nota pervenuta all’Autorità il 19 novembre 2015 (prot. n. 0077888), ha inviato n. 11 segnalazioni di teleutenti inerenti la trasmissione di propaganda di servizi telefonici con numerazione a sovrapprezzo, mandata in onda in data 27 settembre 2015, in data 1, 6, 9, 10, 13, 18 e 27 ottobre 2015 nonché in data 1, 5 ed 8 novembre 2015 in fascia oraria notturna dal servizio di media audiovisivo “LA 8” della società LA 9 S.p.A., con sede legale in Padova, via Venezia n. 57.

Con nota prot. n. 0029995 del 30 dicembre 2015, pervenuta all’Autorità in data 31 dicembre 2015 (prot. n. 0083749), il Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM) del Veneto - in merito alla richiesta avanzata dalla Direzione contenuti audiovisivi dell’Autorità con nota prot. n. 0078329 del 20 novembre 2015 - ha trasmesso la relazione recante gli esiti degli accertamenti eseguiti sulla propaganda di cui sopra trasmessa da “LA 8” e segnalata dall’ AIART anche al citato Comitato con nota prot. n. 0026955 del 26 novembre 2015.

Con atto n. CONT./4/16/DCA/N°PROC.2656/FB del 25 gennaio 2016, notificato in pari data, la Direzione servizi media ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società LA 9 S.p.A., la presunta violazione delle disposizioni di cui all’articolo 36bis, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, per la trasmissione in data 27 settembre 2015, in data 1, 6, 9, 10, 13, 18 e 27 ottobre 2015 nonché in data 1, 5 ed 8 novembre 2015, dalle ore 01:00 alle ore 01:59 di propaganda di servizi telefonici con numerazione a sovrapprezzo recante scene pornografiche potenzialmente pregiudizievoli per i minori.

2. Deduzioni della società

La società LA 9 S.p.A., con nota prot. 0005809 del 9 febbraio 2016, nel chiedere di essere sentita presso l’Autorità sui fatti oggetto di contestazione, ha presentato memorie giustificative rappresentando quanto segue:

- la mancata segnalazione al pubblico della inidoneità del programma alla visione da parte dei minori è stata determinata da una errata interpretazione da parte della

persona addetta alla messa in onda delle istruzioni ricevute dalla direzione, che ha preso atto della situazione verificatasi solo a seguito della notifica dell'atto di contestazione ponendovi immediatamente rimedio;

- la direzione ha provveduto a fare in modo che venissero inserite le dovute segnalazioni atte ad escludere la visione da parte dei minori (bollino rosso e scritta continua recante la dicitura "*programma non adatto alla visione da parte di minori*"), impegnandosi a vigilare affinché le stesse fossero sempre attivate in caso di ulteriore trasmissione di analogo programmazione;
- l'orario notturno in cui il programma in questione è stato diffuso non si concilia con la presenza davanti al video di persone minorenni.

Nel corso dell'audizione svoltasi in data 15 marzo 2016, LA 9 S.p.A., nel rappresentare la grave condizione di disagio economico che sta attraversando la società a seguito del passaggio al digitale che ha provocato un crollo negli ascolti e nel fatturato pubblicitario, ha chiesto l'archiviazione del procedimento precisando che:

- a fronte della trasmissione da parte di molteplici emittenti locali e satellitari di programmi analoghi a quelli oggetto di contestazione, si riscontra una particolare insistenza delle segnalazioni nei riguardi di "LA 8" con evidente disparità e grave danno economico all'emittente;
- le immagini andate in onda non possono in alcun modo essere classificate come pornografiche in quanto in esse non viene mai rappresentato esplicitamente il rapporto sessuale né gli organi genitali o nudità integrale;
- la trasmissione oggetto di contestazione esula, nei suoi contenuti, dalla potenzialità di nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori per la scelta dell'orario di messa in onda (fascia notturna) nella quale si presume che il pubblico dei minori non sia all'ascolto;
- la società LA 9 - che nel trasmettere le comunicazioni commerciali oggetto di contestazione non ha inteso violare le vigenti disposizioni in materia di programmazione televisiva - ha predisposto uno specifico controllo sulle trasmissioni notturne ed ha comunque provveduto alla revoca dei contratti con le società distributrici dei prodotti che hanno dato luogo alla contestazione in esame;

3. Valutazioni dell'Autorità

L'affermazione della società LA 9 S.p.A., che rileva una particolare insistenza delle segnalazioni nei riguardi di "LA 8" nonostante programmi analoghi a quelli oggetto di contestazione verrebbero trasmessi da parte di molteplici emittenti locali e satellitari, non costituisce di per sé elemento che provi la conformità alla disciplina dell'attività radiotelevisiva della propaganda mandata in onda su "LA 8".

Come può rilevarsi dall'atto n. 4/16/DCA/N°PROC2656/FB, nella propaganda mandata in onda da "LA 8" in data 27 settembre 2015, in data 1, 6, 9, 10, 13, 18 e 27 ottobre 2015 nonché in data 1, 5 ed 8 novembre 2015, dalle ore 01:00 alle ore 01:59, le reiterate rappresentazioni di pose ed atteggiamenti che richiamano in maniera provocatoria l'attività sessuale, integrano la fattispecie di scene pornografiche, risultando esorbitanti dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale e connotate da gratuità rispetto al contesto del programma nell'ambito del

quale sono state trasmesse, pur caratterizzato dalla promozione di servizi telefonici a contenuto erotico.

La trasmissione di scene pornografiche nella propaganda di servizi – similmente a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per l'ambito dei *programmi* radiotelevisivi – si configura come gravemente nociva per lo sviluppo dei minori, costituendo fonte di pericolo fisico o morale per gli stessi;

L'articolo 36bis, comma 1, *lett. g)* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, pone un divieto assoluto di trasmettere comunicazioni commerciali audiovisive che possano arrecare pregiudizio fisico o morale ai minori e pertanto tale trasmissione è da considerarsi illecita non solo se mandata in onda nella fascia oraria diurna, ma anche qualora venga programmata, come nel caso di specie, nel corso della notte.

La circostanza addotta dall'emittente per la quale la mancata segnalazione al pubblico della inidoneità del programma alla visione da parte dei minori sarebbe stata determinata da una errata interpretazione da parte della persona addetta alla messa in onda delle istruzioni ricevute dalla direzione, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito derivante, incombando comunque sull'esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente.

L'apposizione in sovrimpressione per l'intera durata della trasmissione di un bollino di colore rosso e di un'apposita dicitura per segnalare l'inidoneità del programma alla visione da parte dei minori non risulterebbe comunque accorgimento idoneo a precludere la visione della propaganda in esame al pubblico dei minori e pertanto ad esonerare l'emittente da responsabilità per la trasmissione di scene pornografiche.

RITENUTO di confermare quanto rilevato nell'atto di contestazione n. CONT.4/16/DCA/N°PROC.2656/FB del 25 gennaio 2016 in merito alla violazione da parte della società LA 9 S.p.A. delle disposizioni di cui all'articolo 36bis, comma 1, *lett. g)* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, per la trasmissione in data 27 settembre 2015, in data 1, 6, 9, 10, 13, 18 e 27 ottobre 2015 nonché in data 1, 5 ed 8 novembre 2015, dalle ore 01:00 alle ore 01:59 di propaganda di servizi telefonici con numerazione a sovrapprezzo recante scene pornografiche potenzialmente pregiudizievoli per i minori;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) ad euro 70.000,00 (settantamila/00), ai sensi degli artt. 35, comma 2, e 51, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Sebbene in linea teorica il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata debba ritenersi di elevata gravità, stante la evidente e pervasiva natura pregiudizievole per lo sviluppo fisico e morale dei minori dei contenuti pornografici delle comunicazioni commerciali oggetto di contestazione, la stessa si valuta di media entità in considerazione dell'orario notturno di messa in onda in cui non può essersi registrata una sensibile penetrazione del programma nel pubblico minorile.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Nel considerare che la società LA 9 S.p.A. ha cooperato all'attività istruttoria con l'invio di memorie giustificative e presentandosi presso l'Autorità per essere sentita sui fatti oggetto di contestazione, si prende atto che la stessa ha dichiarato di aver predisposto uno specifico controllo sulle trasmissioni notturne e di aver provveduto alla revoca dei contratti con le società distributrici dei prodotti che hanno dato luogo alla contestazione in esame.

C. Personalità dell'agente

Si osserva che la società LA 9 S.p.A., pur avendo dichiarato che nel trasmettere le comunicazioni commerciali oggetto di contestazione non ha inteso violare le vigenti disposizioni in materia di programmazione televisiva, è stata in effetti destinataria negli ultimi tre anni di provvedimenti sanzionatori emessi da questa Autorità per violazione della normativa in materia di obblighi di programmazione (ordinanza-ingiunzione n. 140/13/CSP, n. 153/13/CSP, n. 77/15/CSP, n. 114/15/CSP e n. 73/16/CSP) e risulta non aver provveduto nei termini assegnati al pagamento delle sanzioni irrogate, dando luogo all'attivazione di procedure di riscossione coattiva.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione della consistente perdita di esercizio riscontrata nell'ultimo bilancio disponibile della società LA 9 S.p.A. (relativo all'anno 2014), non risultano tali da consentire l'applicazione di una sanzione pecuniaria superiore a quella minima edittale;

RILEVATO che, in relazione agli 11 episodi di violazione riscontrati per la trasmissione in data 27 settembre 2015, in data 1, 6, 9, 10, 13, 18 e 27 ottobre 2015 nonché in data 1, 5 ed 8 novembre 2015, dalle ore 01:00 alle ore 01:59 di propaganda di servizi telefonici con numerazione a sovrapprezzo recante scene pornografiche potenzialmente pregiudizievoli per i minori, la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria sia pari a euro 55.000,00 (cinquantacinquemila/00), ossia a euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna violazione rilevata, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società LA 9 S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale “LA 8”, con sede legale in Padova, via Venezia, n. 57, di pagare la sanzione di amministrativa di euro 55.000,00 (cinquantacinquemila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 36bis, comma 1, *lett. g)* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con delibera n. 98/16/CSP per violazione dell'art. 36bis, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 98/16/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 31 maggio 2016

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi